

CONVENZIONE

per

“INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA MALNAGO – PIANI D’ERNA (CUP)”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da.....;

e

Comune di Lecco (in seguito anche “Beneficiario”), proprietario della funivia Malnago – Piani d’Erna, con sede in Lecco (LC), Piazza Diaz, 1, codice fiscale e partita IVA n. 00623530136, rappresentato da

e

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese (in seguito anche “Agenzia”), con sede in Como, Via Borgo Vico, 148, codice fiscale e partita IVA n. 03638610133, rappresentata da.....;

VISTE:

- la Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Legge Regionale n. 70 del 12 settembre 1983 “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale”;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, e in particolare l'articolo 19 “Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale” che al comma 7 stabilisce che “la Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale”;
- la Legge Regionale n. 24 del 30 dicembre 2019 “Legge di stabilità 2020-21”, e in particolare l'articolo 2, comma 19, che ha finanziato opere, mezzi e impianti, volti a garantire il funzionamento delle funivie e delle funicolari che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, demandando a un provvedimento di Giunta l'individuazione delle tipologie di intervento finanziabili, il beneficiario, le condizioni, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/732 del 24 luglio 2023 di approvazione delle “linee guida per la classificazione delle attività di manutenzione sugli impianti a fune di trasporto pubblico locale”;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 relativo a “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 concernente le “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 gennaio 2016 relativo a “Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01/12/2015 riguardante “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 144 del 18 maggio 2016 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”;

DATO ATTO che la funivia Malnago - Piani d'Erna rientra tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della suddetta L.r. 6/2012;

CONSIDERATA l'essenziale funzione di collegamento svolta dalla suddetta funivia tra la città di Lecco e la località Piani d'Erna;

VISTA la nota prot. reg. n. K2.2024.6655 del 15 maggio 2024, con cui il Comune di Lecco ha trasmesso a Regione la richiesta di finanziamento degli interventi di sostituzione delle funi portanti e rifacimento delle teste fuse della funivia Malnago-Piani d'Erna, comprensiva di relazione tecnica, del cronoprogramma e del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 519.476,00 IVA inclusa;

RITENUTO necessario procedere con la presente Convenzione a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra Regione Lombardia, Comune di Lecco e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como-Lecco-Varese;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Comune di Lecco e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como-Lecco-Varese in ordine al finanziamento degli interventi di sostituzione funi portanti e rifacimento teste fuse della funivia Malnago-Piani d'Erna.

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La Convenzione prevede il finanziamento dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria sulla funivia Malnago - Piani d'Erna, che si rendono necessari al fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza:

- la sostituzione delle funi portanti e relative teste fuse;
- il rifacimento delle teste fuse della fune traente;

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Lecco è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento, e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e di ogni altra normativa applicabile.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di € 519.476,00 inclusi IVA e oneri per la fornitura e la messa in opera.

Il **Beneficiario**, anche per il tramite del Soggetto gestore I.T.B. Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;

2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessaria;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.

Il **Beneficiario** attesta che gli interventi di cui al presente Atto sono investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003;

L'**Agenzia**, in quanto titolare delle funzioni amministrative e di vigilanza relative agli impianti a fune, nonché di programmazione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna a:

1. monitorare l'avanzamento degli interventi;
2. segnalare prontamente a Regione eventuali criticità che dovessero sorgere durante lo svolgimento degli interventi;
3. supportare il Comune ove necessario per la piena attuazione degli interventi.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Beneficiario e Agenzia si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione individuerà un proprio Referente Operativo nell'ambito della Struttura Trasporto pubblico locale della Direzione Generale Trasporti e mobilità sostenibile che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni

relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa, supportato per la parte tecnica dal Direttore di esercizio dell'impianto.

L'Agenzia indicherà un proprio Referente che si interfacerà con Regione e Beneficiario sulla base degli impegni di cui al precedente art. 4.

ART. 6

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 519.476,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 519.476,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 30 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità:

- 50 per cento dell'importo ammesso a contributo alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa trasmissione della dichiarazione relativa all'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a valere sull'intervento finanziato con la presente Convenzione, ad esclusione del finanziamento regionale;
- il saldo da richiedere entro trenta giorni dalla ultimazione lavori con la trasmissione di:
 - verbale di messa in opera delle funi/certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo degli interventi e relativo provvedimento di approvazione;
 - attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute ed, eventualmente, delle spese ancora da sostenere, cui seguirà l'eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'ART. 6, le eventuali economie residue tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione e Agenzia potranno effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e da Agenzia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive;
- presentare a Regione istanza motivata di proroga dei termini, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978, qualora siano sopravvenuti fatti estranei alla sua volontà a ritardare l'ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione;

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11 COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. n. 3637/2020.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARIO

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO-LECCO-VARESE

Allegato A: CRONOPROGRAMMA

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA MALNAGO – PIANI D’ERNA (CUP)”

Ordine funi: 31/07/2024

Produzione funi: agosto 2024 – febbraio 2025

Consegna lavori: 15/03/2025

Ultimazione lavori: 30/06/2025

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA MALNAGO – PIANI D'ERNA (CUP)”

VOCI	Importo
Fornitura funi portanti	200.800,00 €
Lavori a corpo – messa in opera (comprensivo oneri sicurezza)	225.000,00 €
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	- €
Rilievi, accertamenti e indagini	- €
Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
Spese amministrative (esente IVA)	- €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	- €
Imponibile IVA 22%	425.800,00 €
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	93.676,00 €
Totale intervento	519.476,00 €
Totale Contributo Regione Lombardia	519.476,00 €
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	- €

C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FUNI PORTANTI E RIFACIMENTO TESTE FUSE DELLA FUNIVIA MALNAGO – PIANI D'ERNA (CUP)”

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

La Convenzione prevede il finanziamento dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto funiviario Malnago - Piani d'Erna:

- la sostituzione delle funi portanti;
- il rifacimento delle teste fuse della fune traente

Localizzazione dei lavori (*territori comunali interessati*):

Comune di Lecco (località Malnago e Piani d'Erna)

Livello progettuale esistente:

Non necessita di progetto, trattasi di fornitura e messa in opera

Planimetria (o foto area) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione degli interventi:



DATI ECONOMICI – FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 519.476,00

Finanziamento del Beneficiario: -

Finanziamento regionale: € 519.476,00